

**CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DI AA.SS.LL. E AA.O.O.**

Il giornodel mese di..... dell'anno 20... presso la sede della
Giunta Regionale della Campania in Via S. Lucia n. 81 – NAPOLI, sono presenti i
sigg. On, nato a..... il, nella sua
qualità di Presidente della Giunta Regionale della Campania, domiciliato per la
carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania, in Via S. Lucia n. 81 –
80132 Napoli – C.F. n.....;
e il dott./dott.ssa....., nato/a a il, e
residente in, alla – C.F. n.

PREMESSO

1. che il Presidente della Giunta della Campania con decreto n
del, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale
n. del, ha nominato, ai sensi dell'art. 3-bis,
del D. Lgs. n. 502/1992, dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 512/1994
convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. n. 590/1994, nonché della
Delibera di Giunta Regionale n.....del, il
Dott./Dott.ssa, Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale / Azienda Ospedaliera
.....;
2. che il Dott./Dott.ssa ha espresso formale
accettazione dell'incarico conferitogli;
3. che l'incarico in questione ha effettivo inizio in data
.....;
4. che il Dott. /Dott.ssa ha prodotto formale in data
..... dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna

delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi e per gli effetti del Dlgs n.39/2013, e in data dichiarazione attestante l'insussistenza di qualsivoglia causa ostativa all'espletamento dell'incarico, ivi comprese le cause di inconferibilità previste dall'art. 3, comma 11 del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i, dal D.Lgs 235/2012, art. 7 e dal D.L.gs 39/2013 in materia di inconferibilità degli incarichi.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse, nonché gli eventuali allegati all'atto di cui trattasi, sono patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale / Azienda Ospedalieraal Dott./Dott.ssa che accetta.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92, come modificato con Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i., , articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Restano ferme le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto, nonché della Delibera di Giunta Regionale (.....delibera di nomina).

ART. 3

Salvo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 11, le parti convengono che l'incarico ha la durata di..... anni a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell'incarico conferito.

L'incarico in questione è rinnovabile, in via formale ed espressa, nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 3 bis del D.lgs. 502/92 e s.m.i..

ART. 4

Il rapporto di lavoro di Direttore Generale è esclusivo ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992 e sue integrazioni e modificazioni, nonché è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai sensi del comma 10, art. 3 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale si obbliga:

- a) a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente cui è stato preposto, ai sensi del comma 8 e 10 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.;
- b) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda Sanitaria, disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima;
- c) ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dall'art. 18 della L.R. n. 32/94 e s.m.i. ed a rispondere alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla deliberazione di G. R. n. (.....di nomina), nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- d) ad approntare un articolato piano di intervento da sottoporre alla Giunta Regionale, nel quale dovranno essere specificate le azioni da intraprendere, i tempi e le fasi di realizzazione ed i risultati attesi per ciascuna fase;

- e) a mantenere il segreto ed a non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda da lui diretta, e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge n. 241/90 e di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

ART. 6

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto si riconosce al predetto il trattamento economico dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319 previsto dalla D.G.R.C.

Il compenso è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda e viceversa. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al di fuori del Comune ove ha sede il proprio ufficio, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato.

ART. 7

La Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n. 319/2001, fissa e il Direttore Generale – con la sottoscrizione del presente contratto – accetta, quali obiettivi generali e specifici, di salute e funzionamento dei servizi, tra gli altri, quelli riportati nella deliberazione di G.R. (...di nomina); nonché tutti gli ulteriori, eventuali, interventi previsti con analoghe finalità. Gli stessi obiettivi potranno essere integrati da quelli individuati con successivi atti giuntali, provvedimenti statali e/o del nominato Commissario ad Acta in considerazione dell'attuale fase commissariale.

La Giunta Regionale fissa anche le modalità di verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi e di quelli definiti nel quadro della programmazione regionale - ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività anche ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso di cui al precedente comma 5 entro il limite massimo del 20% previsto dal citato D.P.C.M., che l'Azienda Sanitaria Locale /l'Azienda Ospedaliera può corrispondere a titolo di incentivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la corresponsione di tale incremento è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della Giunta Regionale ad intervenuta verifica del raggiungimento di tali obiettivi.

Sono causa di decadenza automatica dei Direttori Generali: il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria e il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai LEA che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del Patto per la salute 2010- 2014, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7 del dlgs. N.502/1992 e s.m.i.

Al rispetto dei tempi di pagamento è subordinata l'attribuzione dell'indennità di risultato come disciplinato dall' art. 1 comma 865 legge di bilancio per l'anno 2019 che dispone che:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Ai sensi dell'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, art. 3, comma 8, si configura come grave inadempienza imputabile al Direttore Generale, anche ai fini della confermabilità dell'incarico, il mancato rispetto del contenuto e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Il Direttore Generale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 28/2003 assume espressamente gli obblighi di sottoporre il proprio operato a monitoraggio trimestrale.

ART. 8

E' consentito al Direttore Generale di recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa a condizione che ne dia congruo preavviso, da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente della Giunta regionale almeno 60 (sessanta) giorni prima.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 6 e 7, della L.R. 32/1994 e s.m.i. e dall'art. 3- bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i, allorché si verifichi una ipotesi di decadenza dall'incarico, ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, nonché in caso di violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, è consentito alla Regione di risolvere il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale.

Nei casi di assenza o impedimento, trascorso il termine di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 32/1994, il Presidente della Giunta, previa conforme delibera della stessa a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l'interessato, provvede alla sua sostituzione.

Il presente contratto è risolto, di diritto, qualora si verifichi una delle cause previste e disciplinate dall'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502/ 1992 e s.m.i, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del Codice Penale. Il contratto si intende altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Direttore Generale. In caso di risoluzione del contratto è fatta salva la conseguente possibilità della Regione di richiesta di risarcimento danni al contraente. Nulla è dovuto al Direttore Generale nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni, a titolo di indennità o ad altro titolo.

ART. 9

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale, per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni nessun onere incomberà in capo alla Regione per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento. In caso di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, con sentenza passata in giudicato, il Direttore Generale si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria di tutti gli oneri eventualmente sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio. Il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto previsto all'articolo precedente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, il Direttore Generale si obbliga a produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 1° agosto 2000.

ART. 11

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 502/1992, e s.m.i, la Giunta Regionale, all'atto della nomina di ciascun Direttore Generale definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.. la Giunta Regionale, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, verifica i risultati aziendali conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del menzionato Decreto Legislativo n. 502/1992, e s.m.i con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e sentito il parere del Sindaco o della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 502/1992, dispone la prosecuzione del contratto o la risoluzione del medesimo, entro i tre mesi successivi alla scadenza del predetto termine. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Giunta Regionale di attivare le procedure di decadenza o di revoca del Direttore Generale previste dall'art. 3-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 18, comma 7, della L.R. n. 32/1994 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 12

Per quanto non disciplinato con il presente contratto, le parti rinviano agli artt. 3 e 3-bis, del D.Lgs n. 502/1992, e ss.mm., alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/1994 e s.m.i., al D.P.C.M. n. 502/1995, modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/2001, nonché alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 13

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie, ai sensi dell'art. 29 c.p.c. ed è fatto divieto di ricorrere a procedure di arbitrato.

ART. 14

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma del D.P.R. 634 del 26/10/75.

Il Direttore Generale

Il Presidente della Regione Campania

.....

.....

Si intendono specificatamente approvati e sottoscritti, ai sensi dell'art. 1341, codice civile gli articoli 7, 8 (recesso - decadenza - revoca – risoluzione del contratto - esclusione di indennità), 9 e 13 del presente contratto.

Il Direttore Generale

.....